



Delibera della Giunta Regionale n. 514 del 25/11/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

Oggetto dell'Atto:

LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134, ART. 36 BIS, COMMA. PROPOSTA RIDEFINIZIONE PERIMETRO SITO INTERESSE NAZIONALE DI BONIFICA "NAPOLI BAGNOLI-COROGLIO"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che l'art. 36 bis, comma 3, della L.n. 134/2012, recita: *"Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale"*;
- b) che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con nota prot. n. 0046119 del 06/12/2012, ha comunicato che le Regioni, per la ridefinizione del perimetro dei Siti di Interesse nazionale (SIN) presenti sul proprio territorio, devono inoltrare la richiesta approvata dal competente organismo regionale con allegata cartografia del nuovo perimetro proposto e relativa relazione tecnica illustrativa;
- c) che l'AGC 05, con note prot.nn. 0022891 del 10/01/2013 e 0091414 del 06/02/2013, ha richiesto, tra l'altro, all'ARPAC e al Comune di Napoli di verificare l'eventuale necessità di modifica del perimetro del SIN "Napoli Bagnoli-Coroglio";

RILEVATO

- a) che il Comune di Napoli, con note prot.n. 0952204 del 21/01/2013 e n. PG/2013/183843 del 06/03/2013, ha evidenziato l'opportunità di procedere alla revisione del perimetro del SIN in argomento, sulla base di uno studio condotto dalla Facoltà di Ingegneria della Federico II, su commissione dell'ACEN, che ha individuato subaree con livelli di inquinamento molto differenziati tanto da non giustificare per alcune di esse l'inserimento nel SIN Bagnoli - Coroglio;
- b) che, a seguito di apposito incontro del 04/04/2013 tra Regione, Comune di Napoli, ARPAC, ACEN, Università Federico II e Fondazione Troncone, con nota AGC 05 prot.n. 0263252 del 12/04/2013 è stato richiesto ad ARPAC di esprimere un parere tecnico circa la possibilità e l'opportunità di ridefinire il perimetro del SIN Bagnoli Cordoglio;
- c) l'ARPAC, con nota prot.n. 0028690 del 29/05/2013, ha trasmesso la proposta di ripermimetrazione del SIN "Napoli Bagnoli – Coroglio", corredato da apposita relazione tecnico-illustrativa e dalla cartografia del nuovo perimetro proposto;
- d) che la documentazione di cui al punto precedente è stata trasmessa, con nota prot.n. 0664655 del 26/09/2013, al Comune di Napoli e alla Provincia di Napoli che saranno sentiti in sede di Conferenza di Servizi, da convocarsi da parte del MATTM, in qualità di enti territorialmente competenti;
- e) che la Provincia di Napoli, con deliberazione di Giunta n. 666 dell'8/11/2013, ha ritenuto condivisibile la proposta di ripermimetrazione del SIN in questione formulata da ARPAC;

CONSIDERATO

- a) che dalla richiamata relazione ARPAC emerge quanto segue:
 - a.1. le situazioni di contaminazione riscontrate nel SIN, sia per i terreni che per la falda, risultano particolarmente rilevanti nelle aree ex industriali;
 - a.2. la situazione di contaminazione della colmata, degli arenili e dei fondali antistanti il SIN risulta anch'essa particolarmente rilevante;
 - a.3. la situazione di contaminazione diffusa riscontrata su buona parte delle aree pubbliche ricadenti nel SIN non assume, sulla base dei dati disponibili e se paragonata con i valori di fondo naturale per i suoli e le acque delle aree ex industriali, particolare rilevanza;
 - a.4. la presenza di siti pubblici e privati, in aree esterne a quelle ex industriali, censiti anche nel Piano Regionale di Bonifica (PRB) adottato con DGR n. 129/2013, per i quali deve essere avviato e/o completato l'iter procedurale previsto dall'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) che nell'ipotesi di ripermimetrazione proposta da ARPAC restano nel perimetro del SIN le aree ex industriali, quelle ad esse immediatamente limitrofe, quali ex Cementir e Fondazione IDIS, oltre

- alla colmata, agli arenili e ai fondali antistanti il SIN;
- c) che per i siti che restano esclusi dal nuovo perimetro del sito di interesse nazionale e che rispondono alla definizione di "sito potenzialmente contaminato" o di "sito contaminato" di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 152/06, la Regione subentra al MATTM nei procedimenti di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - d) che i siti che restano esclusi dal nuovo perimetro del sito di interesse nazionale e che non rispondono alla definizione di "sito potenzialmente contaminato" o di "sito contaminato" di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 152/06, alla luce dei pareri dell'Avvocatura Regionale prot.n. 350355/2013 e prot. n. 506662/2013, non sono soggetti alle procedure di cui all'art. 242 del richiamato decreto ;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto,

- a) di dover richiedere al MATTM, ai sensi dell'art. 36bis della L. n. 134/2012, la ridefinizione del perimetro del SIN "Napoli Bagnoli – Coroglio", come da cartografia allegata al presente atto (All. 1) unitamente alla relazione tecnico-illustrativa (All. 2), che include le sole aree ex industriali, quelle ad esse immediatamente limitrofe, quali ex Cementir e Fondazione IDIS, oltre alla colmata, agli arenili e ai fondali antistanti il SIN;
- b) di dover precisare che la Regione, all'esito della procedura di ripermetrazione, subentrerà nei procedimenti avviati dal MATTM relativi a siti contaminati e/o potenzialmente contaminati ai sensi degli artt. 240 e 242 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., che saranno esclusi dal perimetro del sito di interesse nazionale;
- c) di dover precisare che i siti che resteranno esclusi dal nuovo perimetro del sito di interesse nazionale e che non rispondono alla definizione di "sito potenzialmente contaminato" o di "sito contaminato" di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 152/06, alla luce dei pareri dell'Avvocatura Regionale prot.n. 350355/2013 e prot. n. 506662/2013, non saranno soggetti alle procedure di cui all'art. 242 del richiamato decreto;
- d) di dover richiedere al MATTM, all'esito della procedura di ripermetrazione, il trasferimento dell'elenco dei procedimenti avviati, unitamente alla pertinente documentazione, relativi ai siti potenzialmente contaminati e/o contaminati che fuoriescono dalla nuova perimetrazione;

VISTI

- a) il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) la Legge n. 134/2012, art. 36 bis;
- c) il DM Ambiente n. 7/2013;

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

1. di richiedere al MATTM, ai sensi dell'art. 36bis della L. n. 134/2012, la ridefinizione del perimetro del SIN "Napoli Bagnoli – Coroglio", come da cartografia allegata al presente atto (All. 1) unitamente alla relazione tecnico-illustrativa (All. 2), che include le sole aree ex industriali, quelle ad esse immediatamente limitrofe, quali ex Cementir e Fondazione IDIS, oltre alla colmata, agli arenili e ai fondali antistanti il SIN;
2. di precisare che la Regione, all'esito della procedura di ripermetrazione, subentrerà nei procedimenti avviati dal MATTM relativi a siti contaminati e/o potenzialmente contaminati ai sensi degli artt. 240 e 242 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., che saranno esclusi dal perimetro del sito di interesse nazionale;
3. di precisare che i siti che resteranno esclusi dal nuovo perimetro del sito di interesse nazionale e che non rispondono alla definizione di "sito potenzialmente contaminato" o di "sito contaminato" di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 152/06, alla luce dei pareri dell'Avvocatura Regionale prot.n. 350355/2013 e prot. n. 506662/2013, non saranno soggetti alle procedure di cui all'art. 242 del richiamato decreto;

4. di richiedere al MATTM, all'esito della procedura di riperimetrazione, il trasferimento dell'elenco dei procedimenti avviati, unitamente alla pertinente documentazione, relativi ai siti potenzialmente contaminati e/o contaminati che fuoriescono dalla nuova perimetrazione;
5. di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al MATTM, al Capo Dipartimento 52 per la Salute e l'Ambiente, alla DG 52-05 per l'Ambiente e l'Ecosistema, all'U.O.D. 52-05-06, all'U.O.D. 52-05-17, all'Assessore all'Ambiente, al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli ed al Settore competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.